

L' ISTRIA

III. ANNO.

Sabato 6 Maggio 1848.

N. 25.

Potremmo facilmente dispensarci dall'inserire nell'Istria la legge Sociale dell'Impero Austriaco, perchè divulgata coll' *Osservatore triestino*, e col *Giornale del Lloyd*, e pubblicata dal Governo. Però sembrandoci che le traduzioni italiane comparse finora non corrispondano onninamente alla volontà della legge nel testo tedesco, la diamo voltata in italiano come a noi sembra che si possano trasportare in questa lingua le espressioni dell'altra; però dichiarando espressamente essere la nostra traduzione, privatissima.

Legge Sociale dell'Impero d' Austria

del 25 aprile 1848.

TITOLO I.

Dispositive generali.

1. Gli Stati appartenenti all'Impero d' Austria formano una Monarchia costituzionale, indivisibile.

2. La legge sociale viene applicata ai seguenti Stati dell'Impero — Regno di Boemia, Regno di Galizia, Regno di Lodomiria con Auschwitz, Zator e la Bucovina; Regno di Illiria (formato dal Ducato della Carinzia, dal Ducato del Carnio, e dal Litorale *), Regno di Dalmazia, Arciducato dell' Austria superiore, Arciducato dell' Austria inferiore, Ducato di Salisburgo, Ducato della Stiria, Ducato della Silesia superiore, Ducato della Silesia inferiore, Marchesato di Moravia, Contea principesca del Tirolo col Vorarlberg.

3. Questi singoli Stati rimangono nella loro estensione territoriale come sono attualmente conformati; soltanto legge speciale potrà portarvi alterazione.

4. Ad ogni stirpe di popolo è assicurata inviolabile la nazionalità e la lingua.

5. La corona è ereditaria nella famiglia di Absburgo-Lorena, secondo le disposizioni della così detta *Sanzione prammatica* del 19 aprile 1743.

6. L'erede della corona è maggiore, compiuto che abbia l'anno decimottavo di età.

7. Legge speciale provvederà per la Reggenza nel caso che l'erede sia minore, ed incapace al governare da sé.

TITOLO II.

L' Imperatore.

8. La persona dell'Imperatore è sacra ed inviolabile. Esso non risponde dell'esercizio dei suoi poteri; però le sue ordinanze per avere forza compiuta devono contrassegnarsi da Ministro responsabile.

9. L'Imperatore giura l'osservanza della legge Sociale, all'apertura del primo Parlamento imperiale; ogni successore la giura tosto assunto l'impero.

10. Il potere esecutivo è soltanto dell'Imperatore; il legislativo è dell'Imperatore col Parlamento imperiale.

11. L'Imperatore provvede agli impieghi tutti dello Stato, conferisce le dignità, gli ordini cavallereschi, la nobiltà; ha il supremo comando dell'armata e del navilio di guerra e ne dispone.

12. L'Imperatore dichiara la guerra, conchiude la pace, fa trattati cogli Stati esteri. Siffatti trattati hanno bisogno di successiva ratifica del Parlamento imperiale.

13. L'Imperatore premia il merito distinto, ha il diritto di grazia e di mitigazione; la grazia per un Ministro condannato, non può esercitarsi dall'Imperatore se non sopra domanda di una delle Camere del Parlamento imperiale.

14. Ogni esercizio di giudicatura emana dall'Imperatore e si fa in di lui nome.

15. L'Imperatore propone le leggi nel Parlamento imperiale; esso soltanto ha il diritto di approvarle.

16. L'Imperatore convoca ogni anno il Parlamento imperiale; può prorogarlo e scioglierlo; però deve convocarne un altro al più tardo entro novanta giorni. Il Parlamento imperiale si raduna nel caso di morte dell'Imperatore entro quattro settimane.

TITOLO III.

Diritti cittadini e politici degli abitanti dell'Impero.

17. Ad ogni cittadino austriaco è garantita la libertà di credenza e di coscienza, e la libertà personale.

18. Nessuno può venir arrestato se non siensi osservate le forme di legge, a meno che non venisse colto nell'atto.

Ogni arrestato deve essere esaminato entro le 24 ore sulla causa dell'arresto, e rimesso al suo giudice ordinario. Perquisizioni di domicilio possono imprendersi soltanto nei casi e nelle forme previste dalla legge.

(*) Formato quest'ultimo dal Marchesato d'Istria colle Isole del Quarnero, dalle Contee principesche unite di Gorizia e Gradisca con Monfalcone, dal Municipio di Trieste.

19. La legge Sociale garantisce la libertà della parola e dello scritto, abolita interamente la censura. Il primo Parlamento imperiale detterà legge penale per gli abusi.

20. Il segreto delle lettere missive è inviolabile.

21. Le libertà di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 sono comuni agli stranieri che non sono peranco in possesso dei diritti cittadini.

22. Ogni cittadino austriaco ha il diritto di petizione e di associazione; leggi speciali ne regoleranno l'esercizio.

23. È vietato alle amministrazioni pubbliche di difficoltare la libertà di emigrazione.

24. Ogni cittadino austriaco può possedere benefondi, esercitare qualunque industria ammessa dalle leggi, venire promosso a qualunque officio e dignità.

25. La legge è efficace in modo eguale per ogni cittadino, per tutti i cittadini vi ha eguale Tribunale di persona. Ognuno ha eguale dovere al servizio militare, ed ai tributi; nessuno può contro volontà venire sottratto al suo giudice legittimo.

26. Le persone militari hanno proprio Tribunale, fino a che la legge non disponga altrimenti.

27. Al primo Parlamento imperiale verranno proposte leggi che facciano cessare le diversità legalmente esistenti in alcune provincie sulla incapacità ai diritti cittadini e politici, per motivo di religione; e tolgano le restrizioni esistenti sull'acquisizione di ogni specie di benefondi.

28. I giudici possono venire rimossi, degradati, trasferiti contro volontà in altro luogo, o posti in riposo, soltanto per sentenza di Tribunale.

29. Il procedimento nelle liti civili è pubblico ed orale; la giudicatura punitiva sarà per mezzo di giurati, che verranno istituiti da legge.

30. La legge soltanto può cangiare l'ordinamento dei Tribunali.

31. Alle confessioni cristiane ammesse dalle leggi nell'impero, e alla confessione mosaica viene garantito il libero esercizio del culto.

TITOLO IV.

Ministri.

32. I Ministri sono responsabili di ogni atto e di ogni proposizione nell'esercizio di loro funzioni.

33. Legge speciale fisserà la responsabilità dei Ministri e destinerà chi debba accusare e chi abbia a pronunciare giudizio.

TITOLO V.

Parlamento Imperiale.

34. Il Parlamento imperiale esercita insieme all'Imperatore il potere legislativo. È diviso in due collegi, il Senato, e la Camera dei Deputati. Ogni Parlamento imperiale rimane in attività per cinque anni, e viene convocato ogni anno.

35. Nel Senato siedono:

a) I principi della famiglia imperiale compiuto che abbiano l'anno ventiquattresimo di età.

b) I Senatori nominati a vita dall'Imperatore, senza distinzione di condizione o di nascita.

c) Cento cinquanta Senatori eletti per tutta la durata del Parlamento imperiale dai maggiori proprietari di benefondi, tratti dal proprio ordine.

36. L'altra Camera è di trecento ottantatré Deputati. L'elezione dei Deputati si regola secondo il numero del popolo e sulla rappresentanza di tutti gli interessi cittadini.

37. Pel primo Parlamento imperiale le elezioni dei Senatori e dei Deputati seguiranno secondo legge interinale.

38. La legge elettorale verrà dettata dal Parlamento, il quale provvederà per le indennità da darsi ai Deputati.

39. Il Senato e la Camera dei Deputati scelgono il Presidente ed i funzionari, esaminano e pronunciano la validità delle elezioni; ognuno per sé.

40. I Senatori ed i Deputati votano in persona; è vietato di accettare istruzioni dai loro mittenti.

41. Le sedute delle due Camere sono pubbliche; possono essere segrete per deliberazione della Camera sopra proposizione di dieci membri, o del Presidente.

42. Nessun Senatore, nessun Deputato può essere processato od arrestato, sedente il Parlamento imperiale, senza espressa adesione della Camera di cui fa parte, a meno che non venisse colto nell'atto.

43. Il Senatore od il Deputato che accettasse impiego lucrativo dallo Stato, deve sottoporsi a rielezione; il Governo non ricuserà l'entrata nelle Camere a nessun eletto.

44. Le Camere si radunano soltanto a chiamata dell'Imperatore; nè possono agire dopo sciolte od aggiornate.

TITOLO VI.

Attribuzioni del Parlamento Imperiale.

45. Ogni legge deve venire assentita dalle due Camere, e sanzionata dall'Imperatore.

46. Nel primo Parlamento imperiale e ad ogni assunzione di novello Imperatore, si fissa il trattamento dell'Imperatore per tutta la durata del suo impero.

Gli appannaggi, ed i corredi pei Principi della famiglia imperiale verranno proposti a deliberazione del Parlamento di caso in caso.

47. L'annuo completamento dell'armata stabile, la percezione delle imposizioni e tributi; il contrarre debiti a carico dello Stato; l'alienazione dei beni dello Stato; l'esame e la fissazione del conto annuo di previsione dei redditi e dispendi dello Stato; l'esame ed approvazione del conto reso di ogni anno, sono oggetti soltanto di legge. Le proposizioni di legge devono farsi prima alla Camera dei Deputati.

48. Ognuna delle Camere può proporre legge; ed esponendone le ragioni chiedere al Governo che la proponga. Le Camere possono accogliere petizioni, e por-

tarle a discussione quando vengono presentate da un membro della Camera. Persone private e corporazioni non possono direttamente presentarle.

49. Per la validità di una deliberazione è necessaria la presenza di trenta membri nel Senato, di sessanta nella Camera dei Deputati.

50. Ogni proposizione che portasse completamento, spiegazione, o cangiamento della legge sociale deve essere votata da due terze parti del numero dei membri presenti.

51. Per mozioni di altra categoria è sufficiente la maggioranza assoluta.

52. Il Governo si fa rappresentare in ognuna delle Camere dai Ministri responsabili, o da Commissari del Governo che vengono fatti noti alle Camere. Questi non hanno voto se non sieno membri delle stesse.

53. Ogni Camera adotterà Regolamento speciale per l'ordine degli affari; il Governo darà un Regolamento provvisorio per ognuna delle Camere, fino a che emani il Regolamento dalle Camere medesime.

TITOLO VII.

Parlamenti Provinciali.

54. Ogni Stato dell'impero avrà Parlamento provinciale proprio a fine di provvedere agli interessi della Provincia, od alle esigenze che ne deriverebbero, in quanto queste non sieno comprese nelle esigenze dell'impero. Gli Stati provinciali fino ad ora esistenti conservano la loro pianta e le loro attribuzioni in quanto non venga derogato da questa legge Sociale.

55. Il Parlamento imperiale fra le prime sue cure prenderà ad esame e delibererà quelle modificazioni nelle Costituzioni provinciali che i tempi odiermi desiderano e le quali verranno proposte dai Parlamenti provinciali. Farà altrettanto delle indennità per censi fondiari dichiarati redimibili.

56. La legislatura provvederà mediante istituzioni municipali per gli interessi dei Circoli, e dei distretti in ogni provincia.

57. Gli statuti municipali dovranno modellarsi sul principio che abbiano ad esservi rappresentati tutti gli interessi dei comuni e dei comunisti.

58. In tutta l'estensione dell'impero verrà formata la Guardia Nazionale secondo le norme che verranno fissate da legge speciale; la Guardia Nazionale rimane soggetta alle Autorità ed ai Tribunali civili.

59. La Guardia Nazionale e tutti gli impiegati giurano all'Imperatore l'osservanza della legge sociale. Il giuramento dell'armata sulla Costituzione verrà inserito nel giuramento militare.

Cronaca municipale.

Gli affari pubblici occupano per tale fatta le menti tutte, che non è meraviglia se nel frastuono di tanti parlarli dimenticammo di registrare fatto che mostrò quanto la religione tergestina siasi mostrata operosa. Impercioc-

chè mentre le notizie dal di fuori o funeste o mancate tenevano in dolorose trepidazioni assai dei nostri che altrove avevano care persone, e fortune ed interessi, mentre fra noi il repentino cangiamento ingenerava stupore della appena sperata libertà, e frequenti erano i timori di sovvertimenti, di assalti nemici, di sfrenatezza di quelli che propensi al malfare avevano facile occasione di non rispettare nè le sostanze, nè le persone, mentre il parlare occupavasi di togliere l'antico mal gradito, di sostituire novello ordinamento non bene fissato, mentre la sicurezza muoveva tutti a prendere il fucile della Nazionale, ed a scorrere di notte le vie della città; opere pietose preparavansi nel silenzio per amore del povero, per amore di quelli che gli avvenimenti inattesi e non calcolabili potevano gettare nella povertà.

Alcuni cittadini, il di cui nome vuole religione che sia taciuto, fatto centro in quegli che fra noi è ministro di divina carità, raccoglievano elemosine, ed in pochi di portarono insieme la somma di 32,000 fiorini destinandola a dare pane ai famelici del popolo agricola ed artigiere, nello stretto senso della voce. Ma per questi non fu il bisogno si grande nè si urgente, come temevasi; che se i lavori scarseggiarono, non però v'ebbe tale difetto da non dare cibo sebbene assottigliato. Bensì altra classe trovossi in grande strettezza, quella cioè che traendo sussistenza da opera personale nelle transizioni mercantili, coll'arrestarsi di queste si trovò repentinamente in mal tollerata pur irrimediabile inazione.

Ed era ed è questa una classe cui amore di prossimo non concedeva che si rifiutasse soccorso; nè a lei poteva darsi il facile, pur non benevolo consiglio di schierarsi fra gli accattoni di via e di trivio; perchè l'uomo che sente il desiderio dell'attività, che fra breve come è speranza potrà riassumerla, non facilmente vince il naturale rossore di chiedere l'elemosina; la povertà è troppo spesso consigliera di male opere, e disponente a miscredere la probità e la virtù, se non viene soccorsa; lo sfacciato pitoccare ingenera troppo di frequente tale disistima in chi ascolta la domanda, perchè creduta facilmente frutto di oziosità volontaria, che difficile è il ricollocarsi in migliore estimazione.

Iddio che ascolta benigno le parole del povero soccorso, che premia le opere di carità sincera, dia ampia mercede ai credenti in lui che si nobilmente posero a pratica i santi precetti.

28 aprile. La Commissione Municipale si occupa di atti amministrativi ordinari, e della formazione sollecita della Guardia Municipale di sicurezza, d'accordo colla direzione di Polizia.

Dal costante uso della voce *Puizia* per indicare il buon governo, vediamo non essere scambio di lettere a colpa del compositore di stampa, ma credenza che la voce italiana *puizia* o *nettesza* sia identica con quella tolta dal greco, e che gravi autori scrissero *politia*, sprimente *governo*.

I procedimenti per le elezioni al Parlamento tedesco procedono; di queste parleremo tosto che l'esito sarà per mostrarne i modi e le intenzioni.

Nulla della futura Rappresentanza del Comune: sembra che si andrà ancora in lungo colla Commissione, convocata dalla Magistratura il giorno 1.º aprile. Ancora

mistero delle discussioni, ancor ignoti al popolo i pesamenti dei Commissari.

30 detto Radunanza al Teatro Costituzionale ad oggetto di formare un' associazione popolare proponente il sig. Hermet per il Comitato che ne fe' il progetto. La proposizione viene sostenuta dal D.r Kandler, il quale toccò in generale il quadro delle condizioni di Trieste. Preposta la professione di fede politica, accolta con applausi, di *fedeltà all' Imperatore, devozione alla Costituzione*, fu ricordato come patto volontario di dedizione unisse Trieste alla Casa d' Austria, come tutti i principi per lunga serie di secoli si fossero mostrati benigni; come la intenzione dei nostri maggiori nel darsi volontariamente si fosse raggiunta, essendo divenuto Trieste l'emporio dei paesi cisdanubiani come natura l'ha designata. Fu ricordato come i desideri di libertà avessero avuto effetto colla Costituzione mediante provvedimenti saggi, dacchè erano assicurate oltrechè le libertà dell' impero, le libertà provinciali, temperamento ad eccedente dominio di Parlamento imperiale, guarentigia delle libertà municipali; erano state guarentite al popolo non solo la lingua, ma altresì la nazionalità. Fu toccato indi delle tre condizioni di Trieste, come emporio, come città provinciale di maggior conto, come consorzio di progresso e di civiltà. Dell'emporio fu detto essere questo l'elemento il quale unicamente dà vita e possibilità alle altre condizioni; come questo sia nato per saggezza di principe ponendo a profitto le disposizioni naturali di questa terra, di queste spiagge di mare, e del naturale movimento dei paesi cisdanubiani verso il punto più interno dell' Adriatico; come il dominio mercantile dell' Adriatico sia della spiaggia orientale di questo, lungo la quale soltanto sono la via di navigazione, porti e popolo disposto alle cose di mare; come sia convenienza di mantenere questo avviamento a Trieste, tanto dalla parte di mare, che dalla parte di terra, dando studio agli elementi e condizioni tutte che possono giovarlo; come i nostri vecchi cadessero per ciò in errore credendo di poter facilmente imitare ciò che altrove fu fatto sotto l' impero di altre condizioni; essere necessità per Trieste di assicurarsi le relazioni coi paesi al Danubio, e doverlasi suffragare con tutti quei vantaggi di che Trieste ha duopo; doverli cercare di estendere l' attività dell' emporio quanto possibile mediante combinazioni col centro d' Europa, colla Germania, ma doverlasi fare per le cose di economia, e per quelle altre ancora, purchè non tocchino, nè alterino la condizione dell' impero, dacchè altrimenti i benefizi della Costituzione Austriaca andrebbero perduti.

Fu accennato che la condizione di emporio conveniva che avesse suffragio e consolidazione dalle condizioni provinciali, ormai rese necessarie dal numero del popolo in Trieste che sostituisce città non piccola, che l' esistenza di città fosse di giovamento alla provincia medesima; che l' Istria era la naturale provincia con cui accomunarsi, che pronunciata la composizione della provincia del Litorale anche col Goriziano, anche il Goriziano potrebbe darne ed averne vantaggio; che l' espe-

rienza di un trentennio aveva avvertito, in questi ultimi avvenimenti, come l' Istria trovava le sue convenienze nel rimanere congiunta con Trieste, come la Dalmazia lo sentisse egualmente e lo manifestasse; come la comunanza di Parlamento provinciale coll' Istria e col Goriziano sia per giovare moltissimo a siffatte relazioni di provincialità, e come le relazioni mercantili colla Dalmazia fossero vincolo assai propizio.

Fu toccato come Trieste che dall' emporio trasse esistenza sia al punto di dover soddisfare a quell' obbligo naturale che le impone la sua precedenza per numero di popolo, per commerci, per provincialità, nelle opere di progresso e di incivilimento; doverli provvedere alla coltura della mente, doverlasi fare mediante i mezzi che già vi sono, e che facilmente possono crearsi in ogni genere di educazione più alta, ponendo in azione quegli elementi di civiltà che sono su tutto il Litorale orientale dell' Adriatico, omogenei a quelli di Trieste; non potersi da altra parte cercarli; doverli attendere da quelli che sono già pronti e consentanei a Trieste la consolidazione delle proprie e delle altrui condizioni intellettuali e civili.

Fu ricordato come nelle nuove ripartizioni territoriali di questo Litorale sarebbe convenienza che venissero fatte in modo che corrispondano a quelle condizioni di città e di precipuo centro di civiltà che si addicono; che a queste ripartizioni e condizioni conviene che corrispondano quegli organi amministrativi e deliberanti che meglio si mostrano adatti per raggiungere quei destini cui Trieste è chiamata.

Fu detto che fino ad ora la sapienza del Principe dicesse il governo virtuale e materiale di Trieste, che ora vi è chiamata la sapienza del popolo, e che questa sapienza non potrebbe acquistarsi se non prendendo conoscenza delle cose nostre finora troppo taciute e sconosciute, mediante onesto e libero discorrere di queste, preparando le menti al chiaro pensare; preparando la lingua alla libera ed improvvisa parola; potersi ciò ottenere mediante associazione, il di cui proponimento sarebbe il discutere le nostre condizioni; mezzo, l' onesto e franco parlare di privata radunanza, entro la medesima, la stampa dei discorsi; nessun altro.

È chiesto all' adunanza se questo divisamento piacesse; la maggioranza dichiarò che sì, e l' associazione fu ritenuta per costituita.

Siccome ogni cosa che è per il popolo, dal popolo deve ripetere l' autorità, anzi che da alcuni, fu annunciato che gli statuti e le discipline verrebbero in altra convocazione proposti all' accettazione libera dell' intera associazione, dalla quale emaneranno gli uffici indispensabili a tenere l' ordine interno.

Nè altro scopo avendo avuto quella riunione essa si sciolse, nominando a suo Presidente il D.r Pietro Kandler.

Il Comitato si occupa delle cose che occorrono a porre in attività l' Associazione triestina.

